

**Verbale di accordo fra la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Legno Fillea
Cgil Firenze, RSU aziendali e DECOART SRL in tema di genitorialità**

30 luglio 2008

Art. 2 – lettera A –

Dalla ripresa effettiva dell'attività lavorativa successiva al completo esaurimento delle assenze per congedo di maternità e parentale (...), la lavoratrice madre potrà usufruire, su propria richiesta, di un orario di lavoro ridotto (part-time) di tipo verticale pari a tre giorni alla settimana di lavoro ovvero: tre giorni con otto ore di lavoro giornaliero e due giorni con zero ore di lavoro. La durata della prestazione lavorativa con tale orario di lavoro ridotto sarà per un massimo di 6 mesi consecutivi. Lettera B – Allo scadere dei sei mesi dell'orario di lavoro di cui alla precedente lettera a), e in ogni caso entro il compimento dei tre anni di vita del bambino, la lavoratrice madre potrà usufruire, su propria richiesta, di un orario di lavoro ridotto (part-time) di tipo verticale pari a quattro giorni alla settimana di lavoro (...).La durata della prestazione lavorativa con tale orario di lavoro ridotto sarà al massimo fino al compimento dei tre anni di età del bambino.